



N. 14 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Modifiche all'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di
rafforzamento del Tavolo operativo e degli strumenti di contrasto al caporalato e
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura**

Approvato dall'Assemblea del 25 giugno 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

TENUTO CONTO dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione dell'Informazione nella seduta dell'11 marzo 2026;

CONSIDERATO che la Commissione I "*Politiche economiche e attività produttive*", nella seduta del 13 maggio 2026, ha esaminato una prima informativa sullo schema di disegno di legge recante «*Modifiche all'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di rafforzamento del Tavolo operativo e degli strumenti di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*»;

PRESO ATTO che, nella seduta dell'11 giugno 2026, la Commissione I "*Politiche economiche e attività produttive*" ha approvato all'unanimità lo schema di disegno di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'11 giugno 2026, con la quale è stato approvato il già menzionato schema di disegno di legge ai fini della deliberazione assembleare;

UDITA la relazione svolta dal Vicepresidente Risso;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 25 giugno 2026, ha approvato il disegno di legge, riconoscendone la rilevanza ai fini del rafforzamento del coordinamento

istituzionale e dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante "*Modifiche all'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di rafforzamento del Tavolo operativo e degli strumenti di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*".

Relazione

Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, al fine di rafforzare la governance istituzionale e gli strumenti operativi di prevenzione e contrasto del fenomeno.

L'intervento normativo si colloca nel solco della disciplina introdotta dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha definito un sistema organico di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, e ne consolida l'impianto attraverso il potenziamento delle funzioni di coordinamento, programmazione e monitoraggio delle politiche pubbliche.

In tale contesto, assume rilievo il ruolo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la cui attività istituzionale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 99 della Costituzione, è da tempo orientata alla promozione di forme di lavoro regolare e di qualità, in contrapposizione alle pratiche di sfruttamento. In particolare, il CNEL custodisce l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, quale fonte ufficiale della contrattazione collettiva nazionale, che

rappresenta uno strumento essenziale per l'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro.

La sensibilità dell'Istituzione rispetto al fenomeno del caporalato trova ulteriore conferma nei lavori istruttori svolti nel documento di Osservazioni e proposte in materia di caporalato e prevenzione delle forme di sfruttamento lavorativo, elaborato nell'ambito della XI Consiliatura, che ha evidenziato la crescente complessità e diffusione del fenomeno, non più circoscritto al solo settore agricolo, ma suscettibile di estendersi ad altri ambiti produttivi.

Il disegno di legge trae, altresì, origine dalla intensa attività di ascolto delle parti sociali svolta nell'ambito della I Commissione "Politiche economiche e attività produttive" del

CNEL, nel cui ambito è stato più volte evidenziato il ruolo centrale e positivo del Tavolo operativo quale sede di confronto e coordinamento interistituzionale. In tale sede è emersa l'esigenza di rafforzare la partecipazione delle parti sociali, riconosciute quali componenti essenziali del sistema di prevenzione e contrasto del caporalato.

Alla luce di tali elementi, il disegno di legge esercita le prerogative di iniziativa legislativa riconosciute al CNEL, al fine di contribuire al rafforzamento del sistema di contrasto al caporalato mediante interventi di natura organizzativa e funzionale, volti a

migliorare l'integrazione tra le amministrazioni competenti e a valorizzare il contributo degli attori istituzionali e sociali coinvolti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 25-*quater*, ampliando la composizione del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e prevedendo espressamente la partecipazione del CNEL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). La disposizione introduce, altresì, la partecipazione di diritto delle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonché degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali.

La lettera *b*) del medesimo comma interviene sul comma 2 del citato articolo 25-*quater*, eliminando il limite numerico dei componenti del Tavolo.

Di particolare rilievo è l'introduzione del comma 2-*bis*, che tipizza le funzioni del Tavolo, configurandolo quale sede stabile di indirizzo strategico e di coordinamento operativo. Tra le principali attribuzioni si segnalano la predisposizione di un Piano triennale degli interventi, l'attività di

monitoraggio sull'attuazione delle politiche e della normativa vigente, il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, la promozione della diffusione delle buone prassi e l'elaborazione di proposte normative. La disposizione rafforza, in tal modo, il ruolo del Tavolo quale strumento centrale per la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche in materia.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sul comma 5-*bis* dell'articolo 25-*quater*, concernente il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, ampliando il novero dei soggetti partecipanti e prevedendo espressamente il contributo del CNEL attraverso la messa a disposizione dei dati relativi alla contrattazione collettiva. Tale intervento è volto a potenziare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento lavorativo, favorendo la condivisione e l'integrazione delle informazioni tra le amministrazioni statali, gli enti pubblici e i livelli territoriali.

L'intervento normativo è finalizzato a rafforzare l'efficacia delle politiche di contrasto al caporalato mediante una più strutturata integrazione tra i livelli istituzionali, una più chiara definizione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e un potenziamento degli strumenti conoscitivi a supporto dell'azione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 25-quater del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 25 – *quater* del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, della Conferenza unificata Stato - Regioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Partecipano di diritto al Tavolo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro stipulanti il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti degli enti del terzo settore designati dal Consiglio nazionale del terzo settore di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

b) al comma 2, dopo la parola: «nominati» sono soppresse le seguenti parole: «in numero non superiore a quindici»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre un Piano triennale che individua le principali linee di intervento;

b) esercita funzioni di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

c) monitora l'attuazione degli interventi previsti dal Piano triennale;

d) monitora l'attuazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199;

e) coordina le azioni intraprese dalle diverse istituzioni, mediante la gestione condivisa degli interventi di prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze delle Forze di polizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) promuove la condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile diffusione in altri contesti territoriali;

g) promuove il confronto sulla programmazione dei fondi europei destinati al finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al caporalato;

h) elabora proposte normative relative al contrasto e alla prevenzione del fenomeno;

i) collabora con la Cabina di regia e con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità».

d) il comma 5-*bis*, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'[articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; il CNEL mette a disposizione i dati dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito ai sensi dell'[articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936](#); l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le



aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it